

24 giugno 2020 Categorie: Finanziaria > Covid - 19

## Contributo a fondo perduto: difficoltà per i distributori di carburante

Autore: Francesco Barone

I distributori di carburante che vogliono richiedere il contributo a fondo perduto, hanno difficoltà ad individuare la soglia massima dei ricavi necessaria per stabilire sia se rientrano nel limite dei 5 milioni di euro, sia in merito alla percentuale da applicare ai fini della determinazione del contributo stesso.

Le regole in breve - L'articolo 25 del D.L. n. 34/2020, dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

Per poter usufruire del contributo in parola, devono sussistere le seguenti condizioni:

- 1. conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro. Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo occorre far riferimento rispettivamente ai ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e ai compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR;
- 2. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è pari:

- al 20 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi indicati dalla norma (limite dei 5 milioni di euro) non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 34/2020 (19 maggio 2020);
- al 15 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi indicati dalla norma (limite dei 5 milioni di euro) superiori a
  quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
  entrata in vigore del decreto;
- al 10 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti che rientrano nelle suddette disposizioni, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le difficoltà - Ferme restando le altre condizioni, per individuare la soglia massima dei 5 milioni di euro che permette la possibilità di ricevere il contributo, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 13 giugno 2020, paragrafo 2, prevede che "Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, sempre ai fini della

determinazione del summenzionato limite, si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

In base al richiamato comma 10, per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, quindi, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

La regola, dunque, si applica per il regime semplificato, ma, stante all'indicazione del documento di prassi, si applica anche ai soggetti in regime ordinario che dovrebbero procedere ad eseguire un'operazione extra contabile.

La circolare continua precisando che, per ragioni di semplificazioni, sembra opportuno fare riferimento ai campi indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 da presentare nel 2020, con lo scopo di individuare il limite dei ricavi.

Sul punto le difficoltà si manifestano perché, nella pratica, per i distributori di carburante che determinano il reddito in regime ordinario, i ricavi vengono allocati in bilancio al lordo del prezzo corrisposto al fornitore, mentre, tra i costi, risultano imputate le fatture relative al costo del carburante.

Per differenza di questi componenti deriva il "guadagno" per il gestore.

In più, l'importo dei ricavi al lordo del prezzo corrisposto al fornitore, viene indicato nel quadro RS della dichiarazione dei redditi. In pratica, per esempio, un distributore di carburanti gestito sotto forma di società di persone in regime di contabilità ordinaria, indica detti ricavi nel rigo RS116.

Se la società rispettasse il contenuto della circolare, dovrebbe prima depurare i ricavi del prezzo corrisposto al fornitore per poi determinare il quantum del limite dei ricavi necessari per stabilire se rientra o meno tra i soggetti titolati a ricevere il contributo.

Ma non è finita qui. Infatti, l'Amministrazione Finanziaria, una volta ricevuta la richiesta, procede, in prima battuta, al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute, applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973). Inoltre, effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.

Da non sottovalutare il fatto che l'individuazione dell'ammontare dei ricavi è importante, poiché da detto ammontare dipende l'applicazione delle percentuali sopra indicate per quantificare il contributo spettante.

Chi scrive è del parere che la differenza emergente tra il dato indicato nel rigo RS116 e i dati fiscali in possesso dell'Agenzia delle Entrate, potrebbe provocare lo scarto dell'istanza.

Sembra opportuno, quindi, un chiarimento ufficiale sul punto.



Relatore: Marta Bregolato
Durata: 1 ora (1cfp)



@ Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it